



Decisione n. 2139 del 14 gennaio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Olivieri

nella seduta del 9 dicembre 2019, in relazione al ricorso n. 3090, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. I ricorrenti, rispettivamente marito e moglie entrambi pensionati, espongono di essere contitolari di un conto di deposito e amministrazione titoli presso l'intermediario resistente e di aver acquistato a più riprese, su indicazione di quest'ultimo, azioni ed obbligazioni convertibili emesse dallo stesso intermediario nel periodo 2012-2018 per un importo complessivo di euro 135.606,45.

I ricorrenti lamentano che nel proporre gli investimenti in questione, l'intermediario non avrebbe fornito loro le necessarie informazioni circa il grado di rischiosità e di illiquidità dei titoli, i quali non risulterebbero adeguati al loro profilo, definito molto conservativo, né in linea con la volontà da essi manifestata di proteggere nel tempo il capitale investito attraverso investimenti a breve termine e sicuri.

I ricorrenti evidenziano altresì che le azioni da essi sottoscritte, pur essendo state messe in vendita più volte sul mercato Hi-Mtf, risultano ancora invendute al pari delle obbligazioni, anch'esse fortemente deprezzate.

I ricorrenti chiedono pertanto al Collegio di dichiarare la invalidità dei contratti di acquisto dei titoli emessi dall'intermediario resistente o comunque di risolvere per inadempimento di quest'ultimo l'intero rapporto oggetto di contestazione e ogni contratto stipulato in esecuzione di esso, condannando il resistente al pagamento in loro favore della delle somme da essi rispettivamente investite, pari ad euro 67.760,95 per il ricorrente ed euro 67.845,50 per il cointestatario del conto, per un totale complessivo di euro 135.606,45, oltre a rivalutazione ed interessi.

2. L'intermediario, dal canto suo, si difende contestando, nel merito, gli addebiti mossi dai ricorrenti sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, fa notare come i clienti, nell'aderire ad operazione di aumento del capitale dell'intermediario, abbiano dichiarato di:

- *“conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nello statuto sociale... e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio”;*
- *“aver esaminato i rischi tipici relativi all'emittente...nonché relativi all'investimento in azioni e nelle obbligazioni convertibili al fine di poter effettuare consapevoli scelte d'investimento”;*
- *“di essere a conoscenza del conflitto d'interessi essendo l'intermediario sia emittente che offerente delle azioni”.*

Inoltre, per quanto concerne l'adeguatezza dell'investimento proposto, parte resistente sostiene che, in base alle informazioni contenute nei questionari Mifid sottoscritti dai clienti, le operazioni ad essi proposte erano conformi alle loro conoscenze in materia finanziaria. Le azioni, al momento della loro emissione, erano classificate a “rischio basso” e solo successivamente hanno visto incrementare il loro livello di rischio, passando prima a “medio” e poi a “medio alto”. E lo stesso è a dirsi del loro carattere illiquido, che è successivo alla loro sottoscrizione da parte degli odierni ricorrenti. Peraltro, si osserva che dopo il 27/10/2017 non risultano pervenuti altri ordini di vendita da parte

dei ricorrenti, il che impedirebbe d'imputare il mancato smobilizzo dei titoli a condotte asseritamente illecite del resistente.

Per i motivi sopra esposti l'intermediario chiede che il ricorso venga respinto in quanto infondato.

DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei sensi qui di seguito esposti.

Prima di entrare nel merito delle doglianze sollevate dai ricorrenti, giova rilevare come la domanda contenuta nel ricorso, sebbene volta a far dichiarare la invalidità dei contratti d'investimento sottoscritti dalle parti, ben possa essere interpretata nel senso di far valere in questa sede l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal contratto, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento di detti obblighi. Una siffatta interpretazione appare coerente sia con la richiesta dei ricorrenti di *“risolvere per inadempimento l'intero rapporto oggetto di contestazione e/o ogni contratto stipulato e/o le singole operazioni eseguite”* fra le parti; sia con le difese dell'intermediario il quale, nel costituirsi nel presente procedimento, qualifica le doglianze dei ricorrenti come volte a far valere, fra l'altro, *“l'inadempimento e la responsabilità contrattuale e precontrattuale per la violazione dei doveri di correttezza, diligenza e trasparenza nonché le modalità di collocamento dei propri titoli”*.

Sempre al fine di meglio delineare il *thema decidendum* sottoposto al suo esame, il Collegio ritiene che le doglianze dei ricorrenti relative alle obbligazioni subordinate in scadenza nel 2021 non possano essere prese in esame in quanto, alla data di decisione del presente ricorso, non ancora scadute; il che esclude la configurabilità di un danno economico attuale e risarcibile in relazione a tali titoli.

Tanto premesso e precisato, il Collegio ritiene che le doglianze avanzate dai ricorrenti in merito alla violazione dei doveri d'informazione, correttezza e trasparenza gravanti sull'intermediario siano fondate e meritino di essere accolte.

Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che tutte le operazioni di acquisto e sottoscrizione dei titoli emessi dall'intermediario resistente siano avvenute su sollecitazione dello stesso intermediario nell'ambito di un contratto di consulenza che, peraltro, prevede l'espresso divieto per quest'ultimo di fornire raccomandazioni ai clienti con riferimento alle azioni di propria emissione.

Inoltre, gli investimenti di cui si controverte non appaiono coerenti con il profilo di rischio dichiarato dai clienti nei questionari Mifid, nè con la composizione del loro patrimonio, concentrato per quasi metà del suo valore in azioni e obbligazioni emesse dall'intermediario resistente.

Infine, la qualificazione delle azioni dell'emittente come titoli a basso rischio desta forti perplessità in termini di ragionevolezza non solo in considerazione del fatto che trattavasi in ogni caso di capitale di rischio ma, soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali, espongono il risparmiatore, oltre che al rischio di perdita prospettica dell'intero capitale investito, anche a quello di trovarsi nelle condizioni, poi effettivamente avveratesi, di non poter liquidare l'investimento (cfr. Dec. ACF n. 127 del 29/11/2017). Né vi è prova agli atti che i ricorrenti fossero stati adeguatamente informati di tali specifici rischi atteso che, come già più volte statuito da questo Collegio, la mera consegna o la dichiarazione del cliente di aver preso visione del documento di sintesi o la conoscenza da parte sua delle informazioni sui titoli contenute nella scheda prodotto relativa all'aumento di capitale non costituiscono elementi idonei a fornire evidenza del diligente assolvimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di servizi d'investimento (così, *ex multis*, le Decisioni ACF n. 692 del 27/7/2018 e n. 11, 34 e 155 del 2017). E, d'altra parte, tali obblighi non possono certo considerarsi assolti attraverso il generico riferimento al fatto che le azioni non sono quotate in mercati regolamentati, né tanto meno invocando la classificazione del livello di rischiosità autonomamente attribuita ai propri titoli da parte dell'intermediario emittente.

Alla luce di quanto precede il Collegio ritiene, dunque, che le domande di ristoro avanzate dai ricorrenti meritino di essere accolte in relazione alle

azioni emesse dall'intermediario resistente e da essi sottoscritte per un controvalore pari, rispettivamente, ad euro 48.582,15 dal ricorrente e per euro 48.931,00 dalla ricorrente, quale cointestataria del conto titoli.

Il Collegio ritiene altresì che tali importi, a differenza di quanto deciso in analoghi precedenti, non debbano essere decurtati del valore attuale delle azioni rilevato sul mercato HI-MTF, atteso che alla data della presente decisione la quotazione di tali titoli su tale piattaforma risulta sospesa.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso nei termini sopra delineati e, per l'effetto, dispone che l'intermediario resistente corrisponda al ricorrente la somma di euro 48.582,15 e la somma di euro 48.931,00 alla cointestataria del conto titoli; entrambi tali importi vanno rivalutati, rispettivamente, per € 1.165,97 e € 2.012,34, per complessivi € 100.691,46, oltre a interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 6 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi